

ACCORDO SINDACALE COLLETTIVO DI PROSSIMITA'
ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011

Il giorno 24 maggio 2019 si sono incontrati presso la Fondazione "Ospedale della Carità - Casa di Riposo - Onlus" di Casalbuttano (CR)

la dott.ssa Paola Rago, nata a Brescia il 11.09.1967, C.F. RGAPLA67P51B157J, Direttore Generale della Fondazione Ospedale della Carità Casa di Riposo - Onlus, con sede in Casalbuttano, via Marconi n. 1, C.F. n. 83000810198 e P. Iva 00871140190

(di seguito "Fondazione")

e

le OO. SS:

C.G.I.L.: Sig.ra Negri Sabrina

C.I.S.L.: Sig. Mazzullo Fausto

la delegazione aziendale di parte sindacale RSA composta da:

Sig. Frittoli Amos.

Sig.ra Ferrabò Laura

(di seguito "Rappresentanze Sindacali")

premesse che:

- la Fondazione esercita attività di assistenza a persone anziane non autosufficienti, per le quali deve essere garantito un servizio di assistenza 24 ore su 24;
- l'intento delle parti, con la sottoscrizione del presente accordo, è di disciplinare in maniera puntuale alcuni istituti contrattuali, quali l'utilizzo del contratto a termine o di somministrazione, nel comune interesse di dare opportunità di lavoro, seppur per brevi periodi, a nuovi lavoratori, creando maggiore occupazione e, nel contempo, ottenendo una più efficiente organizzazione del lavoro;
- l'accordo interconfederale 28 giugno 2011, richiamato dall'articolo 8 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, ammette la contrattazione aziendale su tutte le materie ad essa riservate dall'accordo interconfederale stesso, dal contratto collettivo nazionale di settore, o dalla legge, tra le quali anche quelle indicate al punto precedente;



- i sottoscritti rappresentanti sindacali firmatari del presente accordo rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti ai sindacati in azienda, a norma del punto 5 del già menzionato accordo interconfederale 28 giugno 2011;

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Nuovi limiti per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato

Le parti, viste le recenti novità introdotte dal D.L. 87/2018, convertito in Legge 96/2018 (cosiddetto Decreto Dignità), che limitano le possibilità di utilizzo del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato, nel comune interesse di incrementare l'occupazione dei lavoratori e dare opportunità di lavoro, seppur per brevi periodi, a nuovi lavoratori, nonché di far fronte ad esigenze di assistenza nell'intero arco delle 24 ore della giornata, convengono di derogare a quanto stabilito dagli artt. 50 e 51 CCNL Funzioni Locali e dagli artt. 23 e 31 D.Lgs. 81/2015 e, così come modificati dal D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018, in materia di limiti al ricorso del lavoro a tempo determinato e al lavoro in somministrazione a tempo determinato, innalzando il limite:

- o dei lavoratori a termine che l'ente potrà assumere dal 20% al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Articolo 2

Causali relative alle assunzioni a tempo determinato

In deroga a quanto stabilito dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018, le parti convengono che le motivazioni per le quali l'ente potrà assumere lavoratori a tempo determinato, nei limiti di cui al precedente art. 1, potranno essere legate a:

- la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettative, ferie, ecc.),
- l'apertura di nuovi servizi erogati agli utenti della Fondazione;
- l'internalizzazione di servizi attualmente esternalizzati a soggetti terzi;
- la sperimentazione e riorganizzazione gestionale di servizi erogati all'utenza.

Articolo 3

Durata massima dei contratti a tempo determinato

Sempre in deroga a quanto stabilito dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018, le parti convengono che la durata massima dei contratti a tempo determinato, con lo stesso dipendente e per mansioni rientranti nella stessa categoria legale e livello, non potrà superare, anche per effetto di proroghe o rinnovi contrattuali:

- il limite massimo di 24 mesi, per contratti senza causale;



- il limite massimo di 36 mesi, per contratti riportanti le causali di cui all'art. 2 del presente contratto.

Articolo 4

Periodo di prova

Le parti convengono che la durata massima del periodo di prova per le assunzioni con contratto a tempo determinato saranno di:

- 30 giorni di effettivo lavoro per i contratti di durata fino a 6 (sei) mesi;
- 45 giorni di effettivo lavoro per i contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi.

Articolo 5

Durata ed efficacia del contratto

Le parti convengono che l'efficacia del presente accordo avrà durata di 2 (due) anni dalla sottoscrizione dello stesso. Tale accordo, se non disdettato da una delle parti tramite PEC o raccomandata A/R con un preavviso di 3 mesi, si intenderà rinnovato tacitamente per un ugual periodo, e così ad ogni scadenza.

Articolo 6

Deposito del contratto

Il presente contratto sarà depositato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona a cura della Fondazione.


Articolo 7

Disposizioni finali

Si dà atto che il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo disciplinante gli istituti in esso contenuti.

Il datore di lavoro

Fondazione Ospedale della Carità Onlus




Le OO.SS.

CGIL - Sig.ra Negri Sabrina




CISL - Sig. Mazzullo Fausto



RSA/RSU

CGIL Sig. Frittoli Amos



CGIL - Sig.ra Ferrabò Laura

